

Rag. Franco Falardi  
 Dott.ssa Paola Falardi  
 Dott. Francesco Falardi  
 Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani  
 Rag. Angela Gambirasio  
 Rag. Andrea Lozza  
 Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 04/10/2017

## OTTOBRE 2017 – AUMENTATA LA TASSAZIONE PER I DIVIDENDI E CAPITAL GAINS

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

<b>Redditometro</b>	<p>L'accertamento da redditorometro è legittimo in presenza di polizze vita, inquadrate dall'Ufficio quali "spese di investimento", nel caso in cui il contribuente non abbia provato le modalità di reperimento delle somme necessarie al pagamento dei relativi premi periodici.</p> <p>Secondo i Giudici i versamenti in esame non possono essere considerati quali "incrementi patrimoniali" in quanto trattasi <i>"di esborsi effettuati annualmente per ottenere un capitale futuro ... in relazione ai quali la capacità contributiva è diluita nel tempo, ed è quindi corretta l'imputazione dei suddetti premi ai singoli anni in cui sono stati versati"</i>.</p>
<b>Sentenza Corte Cassazione 19.7.2017, n. 17793</b>	
<b>Attività agricola connessa</b>	<p>L'attività di commercializzazione dei prodotti, per essere considerata attività agricola connessa, deve riguardare, prevalentemente, prodotti propri dell'impresa agricola e non deve assumere dimensioni tecnico – organizzative tali da assurgere ad un'attività del tutto autonoma.</p>
<b>Sentenza Corte Cassazione 28.7.2017, n. 18829</b>	
<b>Agevolazioni "prima casa"</b>	<p>Le agevolazioni "prima casa" non spettano al contribuente proprietario di un immobile (categoria catastale A/2 nel Comune ove è situata l'abitazione da acquistare, utilizzato quale studio professionale. Secondo i Giudici <i>"non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso"</i>.</p>
<b>Ordinanza Corte Cassazione 2.8.2017, n. 19255</b>	
<b>Cessione "ecobonus" su parti condominiali</b>	<p>È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che definisce le modalità di cessione da parte dei soggetti c.d. "incapienti" del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici (65% - 70 o 75%). La cessione può ora essere effettuata anche a banche e intermediari finanziari.</p>
<b>Provvedimento Agenzia Entrate 28.8.2017</b>	
<b>Percentuali di ricarico</b>	<p>Richiamando la sentenza 29.12.2016, n. 27330, è stato ritenuto legittimo, nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo, l'utilizzo delle percentuali di ricarico accertate con riferimento ad un periodo d'imposta al fine della ricostruzione del reddito dei periodi precedenti / successivi. Tuttavia tali percentuali, pur costituendo <i>"validi elementi indiziari"</i>, vanno utilizzate <i>"secondo criteri di razionalità e prudenza"</i>.</p> <p>Il contribuente può <i>"dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse"</i>.</p>
<b>Ordinanza Corte Cassazione 31.8.2017, n. 20632</b>	

## COMMENTI

### AUMENTATA LA TASSAZIONE PER I DIVIDENDI E CAPITAL GAINS

La Finanziaria 2016 ha ridotto, con effetto **dal 2017**, l'aliquota IRES **dal 27,5% al 24%**.

Con il Decreto 26.5.2017 il MEF ha modificato, le percentuali di imponibilità / esenzione applicabili alle seguenti fattispecie:

- **utili** derivanti da **partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa**, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
- **plus/minusvalenze** derivanti dal realizzo di **partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa**, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati;
- **utili** derivanti da **partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa**, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
- **plus /minusvalenze** derivanti dal realizzo di **partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa** (PEX), nonché dei titoli, strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati

L'adeguamento delle percentuali di tassazione è stato effettuato sulla base dell'assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell'esercizio d'impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell'esercizio d'impresa scontano in capo al percettore persona fisica l'aliquota marginale IRPEF e in modo da garantire sui predetti utili e sui capital gains un prelievo teorico complessivo (tassazione combinata società-socio) pari alla citata aliquota.

**In tal modo la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43%, (aliquota marginale IRPEF).**

Infatti, considerando un utile ante IRES pari a 100:

- l'IRES dovuta è pari a 24;
- il dividendo distribuibile al socio è pari a 76;
- il prelievo aggiuntivo IRPEF deve essere pari a 19 (43 – 24);
- la misura del 58,14% applicata al dividendo di 76 determina la concorrenza al reddito complessivo pari a 44,186, che assoggettato all'aliquota marginale IRPEF del 43% garantisce il prelievo IRPEF pari a 19 (44,186 x 43%).



**Non è stata modificata** l'aliquota di tassazione del 26% prevista per i dividendi e i capital gains relativi a **partecipazioni non qualificate**.

#### TASSAZIONE DIVIDENDI / UTILI

La nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili / proventi equiparati formati con **utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016**.

Pertanto con riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare la nuova percentuale è applicabile agli **utili formati a partire dal 2017**.

Periodo di produzione degli utili	% tassazione
Fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale <b>fino al 2007</b> )	40%
Dall'esercizio successivo e quello in corso al 31.12.2007 (in generale <b>dal 2008</b> ) fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale <b>fino al 2016</b> )	49,72%
Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale <b>dal 2017</b> )	58,14%

Va sottolineato che a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano **prioritariamente formati con utili prodotti fino**

**all'esercizio 2007**, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e **poi fino all'esercizio 2016**, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%.

### **Dividendi / utili percepiti da Enti non commerciali**

La Finanziaria 2015 ha **ridotto** dal 95% **al 22,26%** la **quota di esenzione da tassazione** degli utili percepiti da enti non commerciali. Di conseguenza, l'imponibilità degli utili (non provenienti da Stati "black list") percepiti dai predetti soggetti è passata dal 5% al 77,74%.

Il DM 26.5.2017 ha modificato anche la tassazione applicabile ai predetti soggetti prevedendo che i dividendi / utili percepiti da un ente non commerciale, formati con **utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016**, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella **misura del 100% del loro ammontare** (in generale quindi dal 2017).

## **TASSAZIONE PLUS / MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI**

La nuova percentuale del 58,14% risulta applicabile anche ai **redditi diversi di natura finanziaria (capital gains)**, costituiti dalle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell'esercizio d'impresa. La percentuale è la medesima prevista per i dividendi in quanto vi è equiparazione, ai fini della tassazione, tra dividendi e plusvalenze.

In relazione alle **plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni nell'esercizio d'impresa** da parte di soggetti non IRES l'art. 58, comma 2, TUIR stabilisce, come sopra accennato, la percentuale di esenzione. Il Decreto in esame ha pertanto **fissato la nuova percentuale di esenzione in misura pari al 41,86%** (100 – 58,14). La medesima percentuale va utilizzata per determinare la quota delle minusvalenze non deducibile.

L'applicazione delle nuove percentuali riguarda le **plus / minusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018**.

A differenza di quanto avviene per i dividendi, la nuova percentuale **prescinde**, per motivi di semplicità, **dalla circostanza che le plusvalenze tassate con la nuova percentuale siano maturate antecedentemente al 2018**.



Le nuove disposizioni **non sono applicabili alle società di persone** e soggetti assimilati di cui all'art. 5, TUIR.

La percentuale di esenzione / tassazione in esame ha subito le seguenti modifiche.

Plus / minusvalenze da cessioni partecipazioni da parte di	Realizzate		
	fino al 31.12.2008	dall'1.1.2009	dall'1.1.2018
• imprese individuali	60%	50,28%	41,86%
• società di persone			50,28%
• persone fisiche private	40%	49,72%	58,14%

←

Esenzione dal reddito

←

Concorrenza al reddito complessivo

Il Legislatore ha disciplinato in modo specifico il caso in cui la **cessione delle partecipazioni sia avvenuta anteriormente all'1.1.2018** e i corrispettivi **siano percepiti in tutto o in parte successivamente** a tale data.

In tale situazione è prevista l'applicazione della vecchia percentuale del 49,72% (verosimilmente il Legislatore ha ritenuto di dare prevalenza al momento del realizzo piuttosto che a quello dell'incasso).